

D.D. 68 del 17/06/2025

Bando per il reclutamento a tempo indeterminato di docente di prima fascia riservato ai soggetti in possesso dei requisiti

previsti dall'art. 59, comma 9-ter, del D.L.n.73/2021

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e ss.mm.ii., in particolare l’articolo 35-ter rubricato “portale unico del reclutamento”, in cui è previsto che la pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento (<https://www.inpa.gov.it/>) esonera le amministrazioni pubbliche dall’obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale;

VISTO il Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la Legge 19 giugno 2019, n. 56, recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo” e, in particolare, l’articolo 3;

VISTO il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e in particolare l’articolo 74, comma 7-ter, secondo cui, tra l’altro, le procedure concorsuali sono volte a valorizzare e verificare anche il possesso di requisiti specifici e di competenze trasversali tecniche e attitudinali, ivi incluse quelle manageriali per le qualifiche dirigenziali, coerenti con il profilo professionale da reclutare. Le predette procedure sono svolte, ove possibile, con l’ausilio di strumentazione informatica e con l’eventuale supporto di società e professionalità specializzate in materia di reclutamento e di selezione delle risorse umane;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” come modificato dal D.P.R. 16/06/2023 n. 82;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il “Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante “Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, “Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche”;

VISTA la Legge 23 agosto 1988, n. 370 “Esenzione dall’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il Decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii., nonché il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);

VISTO il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “ Codice dell’amministrazione digitale”;

VISTI i Decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, “Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica”,e “Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”;

VISTO il Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, a norma della Legge 28 novembre 2005, n. 246, art. 6;

VISTA la Legge 5 novembre 2021, n. 162, recante “Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo”;

VISTO il Decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;

VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127, recante “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo”;

VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante “Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, “Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, “Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’articolo 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508” e i relativi decreti attuativi;

VISTO il decreto ministeriale 3 luglio 2009, n. 89, con il quale sono stati definiti i settori artistico- disciplinari con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza delle Accademie di Belle Arti e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto ministeriale 30 settembre 2009, n. 123, con il quale sono stati definiti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di I livello delle Accademie di Belle Arti e le corrispondenze tra le attuali classi di concorso ed i settori artistico-disciplinari;

VISTA la Legge 29 luglio 2021, n. 108, conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in particolare l’art. 64-bis, comma 3;

VISTO il Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 di equiparazione tra i diplomi di lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex D.M. 509/99 e lauree magistrali (LM) ex D.M. 270/04 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

VISTO il DM 331/2019 di equipollenza dei diplomi ex-ordinamentali con i diplomi accademici di secondo livello;

VISTA la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 24 giugno 2019, n. 1;

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023,

n. 14, e in particolare l'articolo 6, comma 4-ter, il quale prevede che "..., le istituzioni [...] possono reclutare, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate e successivamente ripartite dal Ministero dell'università e della ricerca, personale docente a tempo indeterminato prioritariamente a valere sulle vigenti graduatorie di cui all'articolo 14, comma 4- quater, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, nonché sulle vigenti graduatorie nazionali per titoli e, in subordine, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami ..."

VISTO l'art. 59, comma 9-ter del D.L. 25/05/2021 n. 73 convertito con mod. dalla L. 23/07/2021 n. 106, come introdotto dall'art. 11 del D.L. 13/06/2023 n. 69 conv. con mod. dalla L. 10/08/2023 n. 103 che prevede procedure di reclutamento straordinario di personale docente delle Istituzioni AFAM, a decorrere dall'anno accademico 2024/2025 e fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della L. 21/12/1999, n. 508, a valere sui posti che residuano dalle immissioni in ruolo ai sensi delle vigenti graduatorie nazionali per titoli e delle vigenti graduatorie di cui all'articolo 14, comma 4-quater, del D.L.30/04/2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 29/06/2022 n. 79;

VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 29 marzo 2023, n. 180, recante criteri, modalità e requisiti di partecipazione a selezioni pubbliche per titoli ed esami per la costituzione di graduatorie d'istituto utili per l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato per il personale docente delle Istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all'articolo 1 della legge 21dicembre 1999, n. 508;

VISTO il D.D.G. del MUR prot, 8218 del 06/06/2024 che ha fissato in euro dieci il contributo di partecipazione alle procedure di reclutamento straordinarie di cui all'articolo 59, comma 9-ter, del D.L. 25/03/2021 n. 73, come introdotto dall'art. 11, comma 3-bis, del D.L. 13/06/2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 10/08/2023, n. 103;

VISTA la nota del Ministero dell'Università e della Ricerca – Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore 25/06/2024 prot. n. 9115, avente ad oggetto “Reclutamento di docenti AFAM a tempo indeterminato per l'anno accademico 2024/2025”;

CONSIDERATO l'esaurimento delle graduatorie nazionali in riferimento alla cattedra vacante relativa al settore artistico-disciplinare oggetto del presente bando come risulta dall'Avviso del Ministero dell'Università e della Ricerca – Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore –prot. 8301 del 07/06/2024;

VISTO il Decreto Dirigenziale del MUR 25/06/2024, n. 9114, che ripartisce tra le istituzioni AFAM le facoltà assunzionali per l'anno accademico 2024/2025 assegna all'Accademia di Belle Arti di Bari n. 1 facoltà assunzionale;

VISTI i CC.CC.NN.LL. “Istruzione e Ricerca”per il triennio 2019-2021 sottoscritti il 06/12/2022 e il 18/01/2024;

VERIFICATI i posti relativi alla dotazione organica del personale docente che risultano ad oggi vacanti;

VISTA la delibera del Consiglio Accademico nella seduta dell' 07/06/2025 verbale n. 7 concernente l'utilizzo della facoltà assunzionale assegnata dal Ministero per il reclutamento, con contratto a tempo indeterminato, di n. 1 posto vacante di “Stile, Storia dell'arte e del costume ABST 47” da effettuare mediante concorso riservato ai sensi dell'art. 59, comma 9-ter del D.L. 25/05/2021 n. 73;

CONSIDERATO che occorre pertanto procedere con selezione pubblica, per titoli ed esami, secondo le modalità previste dal citato D.M. 29/03/2023 n. 180 in quanto compatibili con l'art. 59, comma 9-ter del D.L. n. 73/2021;

DECRETA

Art. 1 Oggetto

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, con contratto a tempo indeterminato, di n. 1 docente di prima fascia - CCNL “Istruzione e Ricerca” settore AFAM - per il seguente settore artistico-disciplinare: Codice Settore artistico disciplinare “Stile, Storia dell'arte e del costume ABST 47”
2. La sede di servizio del posto messo a concorso di cui al comma 1 è presso l'Accademia di Belle Arti di Bari.

3. Ai fini dell'inserimento del personale docente nella graduatoria del concorso di cui al comma 1 si procede secondo quanto prescritto nel presente bando.

Art. 2 Requisiti generali e specifici di ammissione

1. Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:
- a. cittadinanza italiana, con equiparazione ai cittadini degli italiani non appartenenti alla Repubblica, oppure cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea, oppure titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure familiari di cittadini appartenenti all'Unione Europea con cittadinanza diversa da uno Stato membro dell'Unione ma titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure cittadini titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 38, comma 3-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 1 del DPR 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana;
 - b. età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 69;
 - c. godimento di diritti civili e politici;
 - d. essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;
 - e. non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ai sensi dell'art. 127, comma 1, lett. d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione.
2. Ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:
- a. godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
 - b. avere adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto anche dalla nota/circolare 7 ottobre 2013, n. 5274 (requisito richiesto anche per tutti gli altri candidati che non hanno la cittadinanza italiana);

- c. essere in possesso, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.
3. Oltre ai requisiti generali di cui ai commi precedenti, per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti specifici:
- avere maturato negli ultimi otto anni, presso le istituzioni statali di cui all'articolo 1 della L 21/12/1999, n. 508, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 di cui almeno un anno accademico di insegnamento maturato nel medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è indetta la procedura di cui all'art. 1 del presente bando e prestato presso l'Accademia di Belle Arti di Bari. Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti entro il termine di presentazione dell'istanza di partecipazione.
4. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 3, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno centottanta giorni di servizio con incarico a tempo determinato nell'ambito dello stesso anno accademico. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e diploma purché l'incarico di docenza sia stato assegnato a seguito di procedura selettiva pubblica. In materia di computo del periodo di servizio non di ruolo, è fatto salvo quanto stabilito dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
5. Non possono partecipare alla procedura:
- a. coloro che sono stati esclusi dall'elettorato attivo;
 - b. coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione persistente insufficiente rendimento;
 - c. coloro che sono stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

- d. coloro che hanno presentato, presso altra Istituzione AFAM, istanza di partecipato ad altro concorso riservato indetto ai sensi dell'art. 59, co. 9-bis, del D.L. 73/2021;
 - e. coloro che hanno subito un licenziamento disciplinare da un impiego pubblico;
 - f. soggetti già appartenenti ai ruoli statali della docenza AFAM ivi compreso chi è stato assunto a tempo indeterminato nel corso dell'a.a. 2023/24 mediante concorso;
 - g. soggetti non in possesso della documentazione di partecipazione prevista dal presente bando.
6. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di cui al presente articolo. L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei citati requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura.

Art. 3 Costituzione della graduatoria ed elenco idonei

1. Al termine della procedura di reclutamento di cui al presente bando, verrà predisposta una graduatoria definitiva composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, in ordine decrescente di punteggio, in cui il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 (cento).
2. Il punteggio di cui al comma 1 è composto come di seguito riportato:
 - a. Titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali: massimo punti 30 (trenta);
 - b. Prove d'esame: massimo punti 70 (settanta).
3. Al termine della procedura è, altresì, approvato un elenco di candidati risultati idonei ordinati in base all'esito delle prove concorsuali e dei medesimi criteri di valutazione di cui ai successivi articoli. In caso di indisponibilità a stipulare il contratto da parte dei candidati vincitori, l'istituzione potrà procedere mediante scorrimento dell'elenco degli idonei.
4. L'elenco degli idonei di cui al presente articolo non può essere utilizzato da istituzioni diverse da quella che ha indetto la procedura per la stipula di contratti di qualsivoglia natura e durata.

Art. 4 Modalità e termini per la presentazione delle domande

1. La domanda di ammissione deve essere redatta secondo quanto previsto dal modello allegato al presente bando (All. A) e trasmessa esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) a accademiabelleartiba@pec.it entro e non oltre le ore 13:00 del 01/07/2025 previa scansione di tutta la documentazione in formato pdf (capienza massima di 20 mega). La domanda dovrà essere firmata tramite l'apposizione di firma elettronica ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) ovvero mediante apposizione di firma autografa, dovrà inoltre essere allegato un documento di identità in corso di validità. La trasmissione dovrà essere effettuata da un indirizzo PEC personale del candidato. La domanda deve riportare nell'oggetto della PEC la dicitura "Domanda per reclutamento T.I. docente
"Stile, Storia dell'arte e del costume ABST 47"
 2. La domanda deve essere presentata unitamente alla documentazione di cui al successivo art.
 3. Per la partecipazione alla selezione viene fissato un contributo di € 10,00. Il versamento dovrà essere effettuato entro la scadenza del bando mediante bonifico intestato a Accademia di Belle Arti di Bari – Banca Intesa San Paolo IT68V0306904057100000300001 e nella causale andrà indicato: "Contributo per la partecipazione al concorso "Stile, Storia dell'arte e del costume ABST 47".
- La ricevuta del contributo dovrà essere allegata (pena esclusione) alla domanda entro i termini di scadenza. Il contributo non è in alcun modo rimborsabile.

4. Nel modello di domanda devono essere riportati:
 - a) Nome e cognome;
 - b) Data e luogo di nascita;
 - c) Nazionalità;
 - d) Codice fiscale;
 - e) Residenza anagrafica e domicilio, se diverso dalla residenza;
 - f) I recapiti per ricevere ogni comunicazione relativa alla presente procedura: recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata (PEC);
 - g) Il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione di cui all'art. 2, in particolare:

- h) Il codice e il settore artistico disciplinare per il quale è presentata la domanda;
 - i) Di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea (specificando lo Stato) o uno dei casi elencati all'art. 2, comma 1, lett. a) del presente bando;
 - j) Di godere dei diritti civili e politici;
 - k) Di non avere riportato condanne penali né avere carichi penali pendenti, ovvero indicare eventuali condanne riportate o procedimenti pendenti. In caso di condanna penale, la dichiarazione deve essere resa anche se si beneficia della non menzione nel casellario giudiziale;
 - l) Di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
 - m) Di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
 - n) Di non essere stato licenziato da un impiego pubblico con licenziamento disciplinare;
 - o) Di non essere in servizio quale docente a tempo indeterminato presso una delle Istituzioni statali dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508; né di essere stato assunto a tempo indeterminato mediante concorso nel corso dell'a.a. 2023/24;
 - p) Di non avere presentato, presso altra Istituzione AFAM, istanza di partecipazione ad altro concorso riservato indetto ai sensi dell'art. 59, co. 9-bis, del D.L. 73/2021;
 - q) Di essere in possesso della documentazione di partecipazione prevista dal presente bando alla data di scadenza della presentazione della domanda;
5. Ogni eventuale successiva variazione delle informazioni di cui alle precedenti lett. e) e f) deve essere tempestivamente comunicata alla competente istituzione tramite PEC all'indirizzo accademiabelleartiba@pec.it. L'Istituzione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del candidato presso l'indirizzo indicato nella domanda, né in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito, né di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o forza maggiore.

6. Ai sensi del Capo secondo della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento è individuato nel Direttore Amministrativo - dott.ssa Nardilli. **Art. 5 Titoli da dichiarare nella domanda di ammissione ai fini della graduatoria**

1. I candidati devono dichiarare i titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (Allegati 2, 2/A, 2/B, 2/C, 2/D) e di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (Allegati 3, 3/A nel quale riportare un numero massimo di 20 titoli) queste ultime corredate da specifico book di riferimento (Allegato 3/B) dell'attività di produzione artistica, di pubblicazioni, di altri titoli culturali e professionali la cui indicazione numerica dovrà corrispondere a quella riportata nell'Allegato 3/A. Tutti i lavori di carattere artistico (corrispondenti a quelli presentati in All. 3/A) devono essere presentati con documentazione fotografica nello specifico book 3/B, indicando l'evento espositivo al quale sono legati. Le pubblicazioni, indicate all'interno dei 20 titoli in All. 3/A, devono riportare titolo, casa editrice, n.pagine, lingua di pubblicazione, eventuale curatela o co-curatela, ISBN. Le stesse devono essere presentate integralmente all'interno dello specifico book di riferimento (All. 3/B). Per le pubblicazioni stampate all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o altro equivalente. Per le pubblicazioni redatte in collaborazione, ove non sia indicata l'attribuzione ai singoli autori, il candidato deve dichiarare, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, quali parti di esse siano da riferire al medesimo. Sono escluse dalla valutazione le pubblicazioni proposte dagli stessi autori, anche a servizi internet a pagamento, pure se in possesso di codice ISBN, che non prevedano scelte editoriali da parte di redazioni e/o comitati scientifici qualificati. Gli allegati 3/A-3/B possono essere presentati in pdf, anche utilizzando un servizio di file sharing (Google Drive, Dropbox, etc.) condividendo i file in una cartella. Il link alla cartella dovrà essere indicato nella domanda di ammissione e dovrà essere pubblico e senza scadenza. Per i titoli di studio e di servizio è facoltà dei candidati presentare copia fotostatica dei relativi certificati purché le fotocopie siano corredate di dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R n. 445/2000 (All. 4).
2. I titoli di servizio e i titoli artistici, culturali e professionali di cui al comma 1 devono essere posseduti entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.
3. I titoli di servizio, comunque denominati, possono essere valutati esclusivamente se prestati a seguito di procedura selettiva pubblica. Il candidato dovrà fornire gli

estremi (protocollo e data) del Bando e della Graduatoria definitiva alla quale si riferisce ciascun contratto dichiarato.

4. Le dichiarazioni sostitutive di stati, fatti e qualità personali dei candidati sono soggette, da parte della Commissione di cui al successivo art. 7, a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle stesse con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. In ogni caso il Responsabile del procedimento è autorizzato in qualsiasi fase della procedura a svolgere, ove necessario, le stesse verifiche di competenza della Commissione.
5. Non è consentito ai candidati fare riferimento a domande o dichiarazioni prodotte in altre procedure.
6. I titoli relativi alla preferenza nella graduatoria, in caso di parità di punteggio, devono essere posseduti e dichiarati entro la data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda. I titoli di preferenziali sono elencati nell'Allegato 5.
7. I candidati in possesso del titolo di studio rilasciato da un Paese dell'Unione europea o da un Paese terzo sono ammessi alla procedura concorsuale, purché il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'Università e della Ricerca, con la procedura di cui all'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, oppure sia stata attivata la procedura di equivalenza, allegando la relativa ricevuta di protocollo. Il candidato è ammesso con riserva alla procedura concorsuale in attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi.
8. I candidati in possesso del titolo di studio rilasciato da un Paese dell'Unione europea o da un Paese terzo sono altresì ammessi alla procedura concorsuale, senza necessità di ricorrere alla procedura di cui al comma 7, laddove in possesso del decreto di equipollenza o di riconoscimento rilasciato dal Ministero dell'Università e della Ricerca ovvero da un'Istituzione di alta formazione competente, riportandone gli estremi nella domanda.
9. Il riconoscimento di titoli di servizio prestati nelle Istituzioni di istruzione superiore estere deve essere documentato entro la data di scadenza del bando e deve essere attinente alle discipline messe a concorso con il presente bando. Alla domanda vanno allegati i certificati di servizio redatti in lingua originale con allegata una traduzione in lingua italiana, certificata dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare, che attesti la natura giuridica dell'istituzione ove è stato prestato il servizio.

Art. 6 Inammissibilità della domanda ed esclusione dalla procedura

1. È inammissibile e comporta, pertanto, l'esclusione dalla procedura, la domanda che sia stata presentata oltre il termine perentorio previsto dall'art. 4 o con modalità diverse da quelle previste.
2. Sono esclusi dalla procedura i candidati privi dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2.
3. L'esclusione è disposta, a seguito di valutazione e segnalazione da parte della Commissione di cui all'art. 7, dal Direttore dell'Istituzione con provvedimento motivato che può essere emesso in qualsiasi fase della procedura e che è comunicato al candidato interessato a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC del candidato.

Art. 7 Commissione

1. La Commissione giudicatrice è composta dal direttore dell'istituzione che ha bandito la procedura, o da un suo delegato, che la presiede, e da due docenti in servizio presso altre istituzioni, appartenenti al medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura concorsuale, ovvero a un settore affine.
2. Solo in caso di oggettiva e documentata impossibilità a comporre la commissione, o la lista dei sei nominativi da sorteggiare di cui al successivo comma 3, con i criteri di cui al D.M. 180/23, verranno individuati, con congrue e ampie motivazioni, il commissario interno e/o i nominativi da sorteggiare nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e competenza, ricorrendo a docenti universitari o a soggetti di comprovata esperienza.
3. I docenti esterni sono sorteggiati, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi approvata dal Consiglio Accademico dell'Accademia di Belle Arti di Bari, e non possono aver già svolto per più di una volta la funzione di commissario in procedure concorsuali indette da Istituzioni nel medesimo anno accademico né possono appartenere al Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM).
4. L'individuazione dei commissari esterni di cui al comma 3 avverrà tramite sorteggio, in seduta pubblica presso la sede dell'Accademia di Belle Arti Bari, via Re David n. 189/c – 70124 Bari e con modalità telematiche il giorno 15/07/2025 alle ore 11:00, collegandosi al link che verrà successivamente fornito. La seduta pubblica sarà

presieduta dal responsabile del procedimento di cui all'art. 4, comma 6. che si avvarrà del supporto del personale dell'Accademia di Belle Arti di Bari. Laddove data, orario e/o link di collegamento dovessero subire variazioni, le stesse vengono tempestivamente pubblicate sul sito istituzionale dell'Accademia di Belle Arti di Bari.

5. Considerato il principio di pari opportunità, la commissione dovrà essere composta da almeno un commissario di genere maschile e almeno un commissario di genere femminile. A tal fine, i sei nominativi definiti dal Consiglio Accademico saranno equamente suddivisi (tre uomini e tre donne), salvo oggettiva impossibilità, ed il sorteggio avverrà con la seguente modalità: sorteggio indistinto tra i sei nomi, avendo cura, laddove il commissario interno ed il primo estratto siano dello stesso genere, di scartare gli eventuali estratti successivi di tale genere finché non sia estratto un componente del genere mancante.
6. Ai componenti della commissione si applicano le norme previste in materia di incompatibilità di cui all'art. 11, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e art. 35, comma 3, lett. e), del D.Lgs 165/2001. Non possono, inoltre, far parte della commissione i componenti delle RSU dell'Accademia di Belle Arti di Bari.
7. La commissione è nominata con decreto del Direttore, che viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Accademia di Belle Arti di Bari e sul portale dei concorsi AFAM. Le eventuali dimissioni di un componente della commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti dovranno essere adeguatamente motivate e documentate ed avranno effetto dopo il decreto di accettazione da parte del Direttore.
8. In caso di dimissioni di un commissario esterno, si dovrà procedere alla sua sostituzione mediante nuovo sorteggio entro una lista di sei nominativi con le medesime caratteristiche e modalità di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo. Se il dimissionario è il docente nominato dal Direttore, il Direttore nominerà un nuovo docente al suo posto.
9. La Commissione giudicatrice avrà il compito di valutare i titoli di servizio, titoli artistici, culturali e professionali oltre che procedere con l'espletamento e valutazione delle prove d'esame come descritto nei successivi articoli.
10. La valutazione dei titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali è effettuata secondo i criteri di cui al successivo art. 8 e prima dello svolgimento delle prove di cui all'art. 9. L'accesso alle prove è consentito ai candidati che ottengono un punteggio totale dei titoli di cui al periodo precedente non inferiore a 18/30.

11. La Commissione si insedia e svolge i propri lavori, se in presenza, presso la sede dell'Accademia di Belle Arti ovvero altra sede idonea appositamente individuata. La Commissione potrà inoltre avvalersi anche di strumenti informatici e telematici di lavoro collegiale con sedute svolte da remoto. Nello svolgimento dei lavori, la Commissione redige i processi verbali di tutte le operazioni svolte.
12. La Commissione predeterminerà i criteri specifici di valutazione che verranno pubblicati sul sito dell'Istituzione prima dell'inizio dei lavori, coerentemente con i criteri determinati nel presente bando di partecipazione.
13. Per l'espletamento delle prove d'esame di cui al successivo art. 9, la Commissione svolge i propri lavori in presenza presso la sede dell'Accademia di Belle Arti ovvero altra idonea ubicazione che verrà comunicata con successivo provvedimento.

Art. 8 Valutazione dei titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali

1. Fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, la valutazione dei titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali è effettuata dalla Commissione sulla base dei seguenti criteri:

TABELLA A - TITOLI DI SERVIZIO (punteggio massimo: 12 punti)

Servizi riferiti agli anni accademici di insegnamento, a decorrere dall'anno accademico 2016/2017 (1° novembre 2016) e fino all'anno accademico 2023/2024 incluso (quest'ultimo da computarsi sino al termine di presentazione della domanda), presso le istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3 dell'articolo 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e 7 della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.

4 punti per ogni anno di servizio, sino ad un massimo di punti 12

Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 1, lett. a), del presente articolo, per anno accademico così considera l'aver svolto almeno 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato, nell'ambito dello stesso anno accademico, purché conseguenti a una procedura selettiva pubblica. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 1, lett. a), del presente articolo, per anno accademico si considera inoltre l'aver svolto servizio, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale e/o con incarichi ai sensi dell'art. 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2019, n. 160, purché conseguenti a una procedura selettiva pubblica, a condizione che siano state svolte almeno 125 ore di insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, nell'ambito dello stesso anno accademico.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 1, lett. a), per la valutazione del servizio prestato all'interno del singolo anno accademico, considerato che un anno accademico è pari ad almeno 180 giorni a tempo determinato o almeno 125 ore di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale e/o con incarichi ai sensi dell'articolo 1, comma 284, della Legge 30 dicembre 2019, n.160, si prevede che:

- Fino a 124 ore, 1 ora di co.co.co o prestazione d'opera intellettuale o incarichi ex art. 1, comma 284,
L. 160/2019 equivale a 1,44 giorni a tempo determinato;
- Fino a 179 giorni, 1 giorno a tempo determinato equivale a 0,69 ore di co.co.co. o prestazione d'opera intellettuale o incarichi ex art. 1, comma 284, L. 160/2019, ovvero 41 minuti.

Si specifica che ciascun anno accademico non può essere valutato con più di 4 punti.

La valutazione dei titoli di servizio di cui alla Tabella A, avverrà, ai fini del punteggio, secondo i seguenti criteri:

Servizio prestato in giorni

Fino a 35 giorni	Punti 0,00
Da 36 a 71 giorni	Punti 0,80
Da 72 a 107 giorni	Punti 1,60
Da 108 a 143 giorni	Punti 2,40
Da 144 a 179 giorni	Punti 3,20
Pari o superiore a 180 giorni	Punti 4,00

Servizio prestato in ore

Fino a 24 ore	Punti 0,00
Da 25 a 49 ore	Punti 0,80
Da 50 a 74 ore	Punti 1,60

Da 75 a 99 ore	Punti 2,40
Da 100 a 124 ore	Punti 3,20
Pari o superiore a 125 ore	Punti 4,00

In relazione alla valutazione dei titoli di servizio si evidenzia che:

- La valutazione si riferisce ai singoli anni accademici;
- Per la valutazione del servizio deve essere precisata la natura e la durata, in particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per prestazione d'opera intellettuale e per gli incarichi ex art. 1, comma 284, legge n. 160/2019, deve essere precisata la natura, il numero di ore e il riferimento (protocollo e data del bando e della graduatoria definitiva) alla procedura selettiva pubblica;
- Il servizio prestato nelle Istituzioni non statali di cui all'art. 11 del D.P.R. 212/2005 deve riferirsi a corsi autorizzati dal Ministero nell'a.a. di prestazione del servizio.

TABELLA B - TITOLI ARTISTICI, CULTURALI E PROFESSIONALI (punteggio massimo: 18 punti)

Titoli di studio

- 1) Diploma del previgente ordinamento* o diploma accademico di II livello rilasciato dalle Istituzioni statali e non statali di cui all'art. 1 della legge 508/1999, dalle Istituzioni di cui all'art. 11 del DPR 212/2005 riconosciute dal Ministero, o titolo di studio equivalente rilasciato da Istituzioni di istruzione superiore estere, laurea magistrale (biennale, a ciclo unico o vecchio ordinamento) rilasciata da Università statali o non statali legalmente riconosciute o titolo equipollente.

1,5 punti per ogni titolo

- 2) Per ogni dottorato di ricerca rilasciato da Università statali e non statali legalmente riconosciute, italiane ed estere o titoli di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), del DPR 212/2005.

3 punti per ogni dottorato

- 3) Per ogni Master di I o II livello o titolo di specializzazione rilasciato dalle Istituzioni statali e non statali di cui all'art. 1 della legge 508/1999, dalle Istituzioni di cui all'art. 11 del DPR 212/2005 riconosciute dal Ministero, o titolo di studio equivalente rilasciato da Istituzioni di istruzione superiore estere, da Università statali o non statali legalmente riconosciute, compreso ogni altro titolo di specializzazione o

perfezionamento post lauream di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) ed e), del DPR 212/2005.

1 punto per ogni titolo

- * Il diploma del previgente ordinamento di cui alla tabella sopra verrà valutato al punto 1) solo se congiunto al possesso di diploma di scuola secondaria superiore.

Attività didattica ulteriore ** a quella valutata al comma 1 TABELLA A) **Max 3 punti**

- ** Il servizio prestato verrà valutato alla data di scadenza di presentazione della domanda come previsto all'art. 5, comma 2.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui alla TABELLA B) "Attività didattica ulteriore a quella valutata al comma 1 TABELLA A)" del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, purché conseguenti a una procedura selettiva pubblica.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui alla TABELLA B) "Attività didattica ulteriore a quella valutata al comma 1 TABELLA A)" del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto servizio, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale e/o con incarichi ai sensi dell'art. 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2019, n. 160, a condizione che siano state svolte almeno 125 ore di insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, nell'ambito dello stesso anno accademico, purché conseguenti a una procedura selettiva pubblica.

Il servizio didattico prestato presso Istituzioni estere di pari livello nell'ambito della Comunità Europea, a pena di esclusione dalla valutazione del servizio dichiarato, deve essere documentato entro la data di scadenza del bando e corredato da una dichiarazione dell'Istituzione presso la quale è stato svolto il servizio, redatta in lingua originale con allegata una traduzione in lingua italiana, certificata dalla competente rappresentanza diplomatico- consolare, attestante che il servizio dichiarato è stato svolto per attività di docenza nel livello di studio ISCED 6 (Primo ciclo – Bachelor o livello equivalente EQF-6) o ISCED 7 (Secondo ciclo – Master o livello equivalente EQF-7).

La valutazione dei titoli di servizio di cui alla TABELLA B) avverrà, ai fini del punteggio, secondo i seguenti criteri:

Servizio prestato presso le Istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3, art. 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249. Servizio prestato, per discipline afferenti al bando, presso Università statali e non statali legalmente riconosciute, nonché in Istituzioni estere di livello equivalente a quelle italiane di alta formazione artistica musicale e coreutica

Servizio prestato in giorni

Fino a 35 giorni **Punti 0,00** Da 36 a 71
giorni **Punti 0,40**
Da 72 a 107 giorni **Punti 0,80**
Da 108 a 143 giorni **Punti 1,20** Da 144 a
179 giorni **Punti 1,60**
Pari o superiore a 180 giorni **Punti 2,00**

Servizio prestato in ore

Fino a 24 ore **Punti 0,00** Da 25 a 49 ore
Punti 0,40 Da 50 a 74 ore **Punti 0,80**
Da 75 a 99 ore **Punti 1,20**
Da 100 a 124 ore **Punti 1,60**
Pari o superiore a 125 ore **Punti 2,00**

Attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali **Fino ad un massimo di punti 18 punti**

- Esposizioni (personali e collettive) di rilevanza (in particolare se internazionale e nazionale), presso musei, fondazioni, enti pubblici, gallerie e relative pubblicazioni con codice ISBN;
- Conseguimento di premi e riconoscimenti; esperienze di direzione artistica, in particolare se di rilevanza internazionale e nazionale;
- Pubblicazioni (monografiche e collettanee) edite da case editrici nazionali attinenti alle discipline oggetto di studio nelle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale;
- Saggi e articoli editi presso riviste, collane o altre pubblicazioni edite con l'attribuzione del codice ISBN; partecipazione a comitati editoriali;

- Curatela di esposizioni e manifestazioni internazionali e nazionali (monografiche o collettive) con relativa pubblicazione e codice ISBN; curatela di esposizioni presso gallerie e spazi pubblici, con relativa pubblicazione e codice ISBN;
- Curatela di convegni, conferenze, seminari, workshop con relative pubblicazioni e codice ISBN; partecipazione a convegni, conferenze, seminari, workshop in qualità di relatore con relativa pubblicazione e codice ISBN;
- Attività di regia, progettazione, realizzazione di scenografie e spettacoli teatrali presso Enti e istituzioni pubbliche nonché private con relativa documentazione;
- Produzione di trasmissioni televisive; di film, documentari, video; progettazione e realizzazione di interventi e installazioni audiovideo;
- Progettazione di studi e campagne di comunicazione, con documentazione inerente le attività svolte; progetti di design del prodotto con documentazione relativa;
- Ulteriore esperienza professionale non didattica attinente al Settore artistico disciplinare oggetto di concorso.

Presentazione massima di 20 (venti) titoli

In relazione alla valutazione dei titoli di servizio si evidenzia che:

- La valutazione si riferisce ai singoli anni accademici;
- Per la valutazione del servizio deve essere precisata la natura e la durata, in particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per prestazione d'opera intellettuale e per gli incarichi ex art. 1, comma 284, legge n. 160/2019, deve essere precisata la natura, il numero di ore e il riferimento alla procedura selettiva pubblica (protocollo e data del bando e della graduatoria definitiva);
- Il servizio prestato nelle Istituzioni non statali di cui all'art. 11 del D.P.R. 212/2005 deve riferirsi a corsi autorizzati dal Ministero nell'anno accademico di prestazione del servizio ed essere conseguente a procedure selettive pubbliche (protocollo e data del bando e della graduatoria definitiva).

La valutazione delle "Attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali" avverrà da parte della Commissione giudicatrice di cui all'art. 6, previa predeterminazione dei relativi criteri, considerando l'importanza del contesto performativo nel quale l'evento si è svolto.

Art. 9 Prove d'esame

1. Le prove di esame consisteranno in due prove:
 - a) una prova pratica scritta o scritto-grafica (da scegliere);
 - b) una prova didattica a carattere teorico.
2. La prima prova pratica è volta all'accertamento delle competenze del/la candidato/a in relazione alla tipologia di insegnamento e della declaratoria del settore artistico disciplinare oggetto di selezione della conoscenza e della preparazione del candidato. La prova o grafica o scritta ha una durata di 120 minuti, in base ad un argomento sorteggiato seduta stante dalla Commissione. La prova si intende superata con un punteggio minimo di 21/35. Il mancato raggiungimento del punteggio minimo comporta la non idoneità.
3. La seconda prova didattica a carattere teorico è volta ad accertare le conoscenze del candidato in relazione al settore artistico-disciplinare con particolare riferimento alle competenze didattiche, presentando una lezione, in base ad un argomento elaborato dalla commissione sorteggiato da un candidato almeno 24. La durata totale della prova è di massimo 45 minuti, di cui 30 minuti per la lezione e 15 minuti di un colloquio interdisciplinare con risposte a domande.
4. Il punteggio massimo attribuibile è di 35 (trentacinque) punti. Il punteggio totale della prima prova è di massimo 35 (trentacinque) punti.

La prova si intende superata con un punteggio minimo di 21/35. Il mancato raggiungimento del punteggio minimo comporta la non idoneità.
5. Per ciascuna prova d'esame di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, la Commissione predeterminerà i relativi criteri di valutazione in sede di primo insediamento.
6. Il punteggio totale massimo delle due prove d'esame è di complessivi 70 (settanta) punti.
7. L'idoneità verrà attribuita ai candidati che otterranno un punteggio totale non inferiore a 60/100 (dato dalla somma del punteggio di cui agli artt. 8 e 9), di cui almeno 18/30 per i titoli e almeno 21/35 in ciascuna delle prove d'esame.
8. Per l'espletamento delle prove d'esame di cui al presente articolo la Commissione potrà avvalersi di strumentazioni elettroniche e informatiche volte ad automatizzare il procedimento di correzione degli elaborati anche attraverso la somministrazione delle prove da parte di società esterna specializzata, appositamente individuata dall'Amministrazione.

9. Con successivo decreto del Direttore, verrà pubblicato il diario delle prove d'esame, comprensivo di data, ora e luogo di svolgimento delle prove, in evidenza nel sito istituzionale con valore di notifica. L'assenza del candidato nei giorni e orari di convocazione comporterà l'automatica esclusione dalla procedura per rinuncia.
10. La Commissione assicura la partecipazione alle prove d'esame ai candidati nelle condizioni previste dall'art. 7, commi 6 e 7, del DPR 487/1994, attraverso l'adozione di apposite misure compensative e/o organizzative. A tal fine, il candidato dovrà dare preventiva tempestiva comunicazione del proprio stato personale con istanza indirizzata alla Commissione esaminatrice ed inoltrata a mezzo PEC all'indirizzo accademiabelleartiba@pec.it almeno 15 giorni prima della data di espletamento delle prove d'esame.
11. Le prove pratiche e/o orali sono pubbliche.
12. Eventuali accompagnatori o supporti tecnici ammessi dalla Commissione giudicatrice, considerata la particolare natura della prova pratica stabilita dalla Commissione stessa, saranno a carico del candidato partecipante.

Art. 10 Approvazione, pubblicazione, utilizzo graduatoria ed elenco idonei

1. Terminate le prove la Commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito dei candidati secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo ottenuto dagli stessi. La Commissione formula inoltre l'elenco dei candidati idonei anch'esso in ordine decrescente di punteggio.
2. Con provvedimento del Direttore dell'Accademia di Belle Arti verrà approvata la graduatoria di merito provvisoria data dalla somma dei punteggi dei titoli di servizio, titoli artistici culturali e professionali nonché delle prove d'esame. Il Direttore dell'Accademia di Belle Arti, inoltre, approverà l'elenco degli idonei anch'esso in ordine decrescente di punteggio. Detto provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Accademia di Belle Arti Bari.
3. Ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sito istituzionale dell'Accademia di Belle Arti Bari con valore di notifica a tutti gli effetti.
4. Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione, possono essere presentati, con istanza motivata rivolta al Direttore, reclami per errori materiali. L'istanza dovrà essere presentata tramite PEC all'indirizzo accademiabelleartiba@pec.it

5. Decorsi i termini di cui sopra, il Direttore procede all'approvazione in via definitiva della graduatoria e dell'elenco idonei, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, e all'immediata pubblicazione sul portale del reclutamento InPA di cui all'art. 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (<https://www.inpa.gov.it/>). La graduatoria definitiva e l'elenco degli idonei sono, inoltre, pubblicati sul sito istituzionale dell'Accademia di Belle Arti Bari <https://www.accademiabelleartiba.it/> e sul Portale dei concorsi AFAM (<https://afambandi.cineca.it/>).
6. La graduatoria rimane vigente per un periodo di due anni dalla data di pubblicazione, salvo diversa successiva previsione normativa.

Art. 11 Stipula del contratto

1. L'assunzione avverrà mediante contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato per il profilo di Docente di prima fascia per il settore disciplinare di cui all'art. 1, ai sensi del CCNL "Istruzione e Ricerca" sez. Afam vigente per il posto vacante in organico di cui all'art. 1 e con le modalità di cui ai commi successivi.
2. Il candidato utilmente collocato in graduatoria è assunto con riserva di accertamento dei requisiti di ammissione al pubblico impiego secondo normativa vigente. Il Direttore può disporre la risoluzione del rapporto di lavoro e il deponnamento dalla graduatoria in qualsiasi momento nel caso di produzione di documenti e dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR 445/2000.
3. Il Direttore, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, provvede all'assunzione del vincitore, previa delibera del Consiglio Accademico. Nel caso di irregolarità il Consiglio Accademico rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per il riesame.
4. Il conferimento dell'incarico a tempo indeterminato all'avente titolo sarà notificato tramite indirizzo di posta certificata fornita dal candidato ed entro i termini di cui al comma 3 del presente articolo. Da tale invio decorreranno 48 ore per esprimere l'accettazione o la rinuncia. La rinuncia all'incarico conferito comporta il deponnamento dalla graduatoria per tutta la durata di validità della stessa.
5. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato sarà stipulato tra il Direttore dell'Accademia di Belle Arti di Bari e il docente e verrà inviato alla Ragioneria Territoriale dello Stato per gli adempimenti conseguenti. La stipula dovrà avvenire presso l'Accademia di Belle Arti di Bari a partire dalla data di accettazione della

nomina entro e non oltre le successive 48 ore, pena la decadenza dell'incarico stesso. Contestualmente alla sottoscrizione del contratto individuale sarà notificato il provvedimento di individuazione.

6. La mancata espressione di volontà nei termini indicati sarà considerata d'ufficio come rinuncia all'incarico a tempo indeterminato e, analogamente alla mancata accettazione dell'incarico a tempo indeterminato o alla mancata stipula del contratto a tempo indeterminato (entro 48 ore dall'accettazione della nomina), in assenza di oggettivo impedimento, determina la decadenza dall'incarico conferito e, conseguentemente, la cancellazione dalla graduatoria.
7. Al verificarsi delle ipotesi di cui al precedente comma, si procederà allo scorrimento della graduatoria attingendo all'elenco dei candidati idonei secondo l'ordine di punteggio. La mancata espressione di volontà da parte del candidato in elenco sarà considerata d'ufficio come rinuncia all'incarico a tempo indeterminato o alla mancata stipula del contratto a tempo indeterminato (entro 48 ore dall'accettazione della nomina), in assenza di oggettivo impedimento, determina la decadenza dall'incarico conferito e, conseguentemente, all'esclusione dalla graduatoria per tutta la durata della stessa.
8. Si specifica che il vincitore o l'idoneo vengono depennati dalla graduatoria esclusivamente in caso di rifiuto o rinuncia relativi ad un contratto a tempo indeterminato.

Art. 12 Norme finali

1. Tutti gli allegati al presente decreto costituiscono parte integrante dello stesso.
2. Si dispone la pubblicazione del presente bando sul portale del reclutamento InPA, di cui all'art. 35-ter, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (<https://www.inpa.gov.it/>).
3. Il bando è inoltre pubblicato sul sito istituzionale dell'Accademia di Belle Arti Bari e sul Portale dei concorsi AFAM (<https://afam-bandi.cineca.it/>) in particolare: bando di concorso, nomina della commissione, graduatoria definitiva.
4. Ogni altro atto relativo alla procedura di cui al presente bando sarà pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Accademia di Belle Arti Bari – “Bandi e graduatorie” - con valore di notifica.
Allegato 1 – Modello di domanda
Allegato 2 Dichiarazione sostitutiva di certificazione

Allegato 2/A	Elenco titoli di studio
Allegato 2/B	Elenco titoli di servizio: stesso settore art.-disciplinare
Allegato 2/C	Elenco titoli di servizio: diverso settore art.-disciplinare
Allegato 2/D	Elenco titoli di servizio: contratti di collaborazione o prestazione d' opera stipulati a seguito di procedura selettiva pubblica
Allegati 3 - 3/A-3/B	Elenco numerato dei titoli artistico-culturali e professionali posseduti - e book specifico
Allegato 4	Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
Allegato 5	Preferenze e precedenza

f.to* Il Direttore

Prof. Antonio Cicchelli

*(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 39/1993)

ALLEGATO 1

Al Direttore della
Accademia di Belle Arti di Bari
Via Re David 189/c 70124 BARI
accademiabelleartiba@pec.it

Il/la
sottoscritto/a _____
nato/a _____ (prov. _____) il _____
residente a _____ (prov. _____)
via _____ n. _____ cap. _____
codice fiscale _____ telefono _____
cell. _____ e-mail _____
PEC _____

CHIEDE

di essere ammesso/a al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, con contratto a tempo indeterminato di n. 1 docente di prima fascia di “Stile, Storia dell’arte e del costume ABST 47” riservato ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’art. 59, comma 9-ter, del D.L. n. 73/2021.

Il/la sottoscritto/a _____ dichiara, a tal fine, di essere in possesso dei requisiti specifici di ammissione previsti dall’art. 2, commi 3 e 4 del bando di concorso come risulta dalla documentazione allegata alla presente istanza.

A tal fine, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: (barrare la casella corrispondente):

- di essere cittadino italiano;
- di essere cittadino dello Stato membro dell’Unione europea di seguito indicato _____;
- di essere cittadino dello Stato diverso da quelli appartenenti all’Unione europea di seguito indicato _____ ed in possesso delle condizioni di seguito indicate previste all’art. 38 D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 7, L. n. 97/2013;
- (se cittadino italiano) di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____ (Prov. _____);
- (se cittadino di Stato diverso da quello italiano) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza;
- di essere in possesso dell’idoneità allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire
- di essere, rispetto all’obbligo di leva, nella seguente posizione ; di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziato ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale _____ (in _____ caso _____ contrario specificare: _____);

- di non avere riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione, di non avere carichi penali pendenti e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali (in caso contrario indicare le condanne riportate, i procedimenti penali pendenti o di cui si è a conoscenza_____);
- di essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti dal presente bando per i cittadini italiani (**solo per i cittadini di Stato diverso da quello italiano**) (in caso contrario indicare i requisiti che non si possiedono);
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (**solo per i cittadini di Stato diverso da quello italiano**);
- di eleggere, ai fini della presente procedura, il proprio domicilio al presente indirizzo _____
Tel. _____ e di impegnarsi a comunicare eventuali variazioni successive, riconoscendo fin d'ora che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio sopra indicato, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
- di non essere in servizio quale docente a tempo indeterminato presso una delle Istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla L. n. 508/1999 né di essere stato assunto a tempo indeterminato mediante concorso nel corso dell'a.a. 2023/24;
- di non avere presentato, presso altra Istituzione AFAM, istanza di partecipazione ad altro concorso riservato indetto ai sensi dell'art. 59, co. 9-bis, del D.L. 73/2021; Si allegano i seguenti documenti:
 - copia fotostatica documento di riconoscimento in corso di validità
 - dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegati 2, 2/A, 2/B, 2/C, 2/D)
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - elenco Titoli e Book (allegati 3, 3/A, 3B)
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (allegato 4)
 - altro (specificare)

Luogo e data

Firma

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto del D.Lgs.n. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, per gli adempimenti connessi alla presente selezione ed all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale. Autorizza inoltre, in caso di inserimento in graduatoria, la trasmissione dei propri dati personali ad altre Istituzioni AFAM ai fini dell'utilizzo della graduatoria medesima.

Luogo e data
ALLEGATO 2

Firma

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

Il Sottoscritto _____

Nato/a _____ il _____

Residente a _____ in _____

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- di aver conseguito i seguenti titoli di studio: come da fogli allegati
- di aver conseguito i seguenti titoli di servizio come da fogli allegati

Luogo e data
DI STUDIO ALLEGATO 2/A

(firma autografa) **TITOLI**

ELENCO TITOLI ARTISTICO-CULTURALI E PROFESSIONALI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(ART. 47 D.P.R. n. 445/2000)

Il/la

sottoscritto/a _____

nato/a _____ (prov. _____) il _____

codice fiscale _____

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

di possedere i seguenti titoli artistico-culturali e professionali come riportati nell'elenco allegato (3/A).

(firma autografa)

Data _____

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 N.B.
Allegare fotocopia documento identità.

ALLEGATO 3/A

ELENCO TITOLI ARTISTICO-CULTURALI E PROFESSIONALI POSSEDUTI

max 20

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 4.....
- 6.....
- 7.....
- 8.....
- 9.....
- 10.....

11

-
- 12.....
 - 13.....
 - 14.....
 - 15.....
 - 16.....
 - 17.....
 - 18.....
 - 19.....
 - 20.....

ALLEGATO 3/B

SPECIFICO BOOK DI RIFERIMENTO DELL'ATTIVITA' DI PRODUZIONE ARTISTICA, E/O DELLE PUBBLICAZIONI E/O DI ALTRI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI CONTENENTE LO STESSO NUMERO DI RIFERIMENTO DELL'ALL. 3/A DA
PREDISPORRE A CURA DEL CANDIDATO

ALLEGATO 4

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

(Art. 47 D.P.R. n. 445/2000)

Il/la
sottoscritto/a _____
nato/a _____ (prov. _____) il _____
residente a _____ (prov. _____)
via _____ n. _____ cap. _____
codice fiscale _____ telefono _____
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 47 del medesimo D.P.R., sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che le copie fotostatiche dei seguenti documenti, composti dalle pagine a fianco indicate, sono conformi agli originali;

che le copie fotostatiche dei seguenti documenti, composti dalle pagine a fianco indicate, sono conformi agli originali:

- a)composto da n. pagine;
 - b)composto da n. pagine;
 - c)composto da n. pagine;
 - d)composto da n. pagine;
 - e)composto da n. pagine;
 - f)composto da n. pagine;
 - g)composto da n. pagine;
- Si allega copia fotostatica del documento di riconoscimento tipo _____ n. _____

Luogo, data

Firma

ALLEGATO 5 Preferenze e precedenze

A parità di titoli e di merito, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994, come modificato dal D.P.R. n. 82/2023 sono preferiti, nel seguente ordine:

- a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
- b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;
- d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscono di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
- e) maggior numero di figli a carico;
- f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);
- g) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
- h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
- i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- l) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

- m) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- n) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- o) appartenenza al genere meno rappresentato nell'amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del DPR 09-05-1994, n. 487, come sostituito dal DPR 16-06-2023, n. 82 che dispone:

1. Al fine di garantire l'equilibrio di genere nelle pubbliche amministrazioni, il bando indica, per ciascuna delle qualifiche messe a concorso, la percentuale di rappresentatività dei generi nell'amministrazione che lo bandisce, calcolata alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Qualora il differenziale tra i generi sia superiore al 30 per cento, si applica il titolo di preferenza di cui all'articolo 5, comma 4, lettera o), in favore del genere meno rappresentato.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica limitatamente ai concorsi banditi per singole amministrazioni.»;

p) minore età anagrafica.

Al fine di garantire l'equilibrio di genere, si rappresenta che, per il profilo di Docente alla data del 31 Dicembre 2023, la percentuale di rappresentatività del genere maschile (con contratto a tempo indeterminato) era pari al 62,79% rispetto a quella del genere femminile (con contratto a tempo indeterminato) pari al 37,21% e, atteso il differenziale tra i generi non superiore al 30% per cento, non si applica il titolo di preferenza di cui alla lett. o) a favore del genere femminile.

A parità di merito e titoli, la preferenza è determinata:

dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; dalla minore età del candidato, ai sensi dell'art. 2, comma 9, della Legge n. 191/98.